

Sezione Lavoro
Assessorato

10 FEB 2011

2315 non



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

CL
7369/10

COPIA

2 copie Es. Prot.
2 copie Es. attr.

TRIBUNALE DI NAPOLI

1a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n. *B. 15*

Richiedente *B. 15*

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/2/73 n. 533)

Napoli 17 FEB 2011

Il Cancelliere

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Pia Mazzocca, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 13.1.2010 sul ricorso proposto da Ursomanno Giuseppina nei confronti della Regione Campania

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Ursomanno Giuseppina, esponeva che aveva lavorato, in qualità di collaboratore professionale sanitario-, personale infermieristico, posizione funzionale infermiere (cat. D) presso la U.O di Pozzuoli dal 29/7/2004 al 28/2/2005; dall'1/3/2005 al 10/11/2005; dall'1/12/2005 al 31/7/2006; dal 2/10/2006 all'1/6/2007; dal 2/6/2007 al 30/9/2007; dall'1/10/2007 al 31/5/2008; dall'1/6/2008 al 31/12/2008; dall'1.1.2009 al 30.9.2009; dall'1.10.2009 al 31/12/2009; dall'1/10/2009 al 31/12/2009; dall'1/1/2010 al 30/6/2010; dall'1/7/2010 ad oggi; che l'art. 81 legge regionale 30 gennaio 2008 n. 1 aveva previsto la trasformazione delle posizioni di lavoro a termine, ricoperte da personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro a tempo indeterminato, che aveva presentato regolare domanda, ma che con decreto dirigenziale n. 58 del 27 maggio 2009 ella era stata esclusa dall'elenco con la seguente motivazione "mancanza requisito temporale servizio triennale".

Esponendo al riguardo che l'art. 81, comma 2, legge regionale citata consentiva anche l'inserimento nell'elenco di "coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge", requisito in possesso della ricorrente.

Lamentava quindi la violazione di legge, il difetto di motivazione ed evidenziava il danno irreparabile che le derivava dalla mancata collocazione in graduatoria che le precludeva qualsiasi aspettativa di riconoscimento della titolarità del diritto alla stabilizzazione.

La Regione Campania non si costituiva in giudizio restando contumace.

Il ricorso va valutato nel merito e la fattispecie richiede innanzitutto un esame della normativa in materia.

L'art. 81, comma 2, Legge regionale 81/08 prevede che possono ottenere la stabilizzazione "1) coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, 2) coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o 3) coloro che

SETTORE CONTENZIOSO

NAPOLI 15 FEB 2011

legislatore regionale cristallizza il rapporto anche per le evidenti esigenze di ordine pubblico poste in evidenza nel reclamato provvedimento .

La ratio normativa è di evitare un' incontrollata dilatazione del fenomeno che vulnera i principi di una sana amministrazione pubblica.

Tra questi e' certamente preminente quello della previsione della spesa, ai fini anche della compatibilità con il bilancio dell' ente pubblico .

Le eventuali successive proroghe che costituiscono delle nuove convenzioni, sia pure collegate all' originario contratto, non sono quantitativamente prevedibili, e così potrebbero costituire un' inammissibile alterazione economica della previsione di spesa che inficia la congruità del bilancio .

Come peraltro si è osservato la chiara finalità di stabilizzare i rapporti di precariato in corso mediante la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato , per la sua natura eccezionale e derogatoria del più ampio divieto di costituire rapporti con la P.A. al di fuori delle procedure concorsuali, non consente un' interpretazione estensiva della norma a casi ed ipotesi non espressamente previsti .

Consegue che il termine triennale di servizio, ai fini della questione in esame, deve risultare già in un contratto anteriore alla data indicata, anche se il termine può proseguire oltre di essa.

Conclusivamente non sono utili proroghe successivamente convenute e pertanto tale situazione che sussiste nella fattispecie esclude la sussistenza del vantato diritto .

Detta condizione temporale rappresenta una precisa scelta legislativa che non può in alcun modo essere superata dall' interprete e che trova il suo fondamento razionale nell' intenzione del legislatore di limitare il beneficio contrattuale che altrimenti si sarebbe potuto concedere anche a periodi di lavoro molto lontani nel tempo .

Come peraltro si è osservato la chiara finalità di stabilizzare i rapporti di precariato in corso mediante la trasformazione dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato , per la sua natura eccezionale e derogatoria del più ampio divieto di costituire rapporti con la P.A. al di fuori delle procedure concorsuali, non consente un' interpretazione estensiva della norma a casi ed ipotesi non espressamente previsti .

Peraltro bisogna anche considerare che il legislatore nella considerazione delle esigenze della pubblica amministrazione non poteva mancare di valutare il provvedimento anche



in relazione alle prevedibili esigenze di bilancio nella necessità di tenere la spesa sotto controllo .

La sussistenza del requisito del cd. *fumus boni iuris* impone pertanto l' accoglimento del ricorso, restando assorbito ogni altro profilo relativo al cd. *periculum in mora*.

Va pertanto accolto il ricorso .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente ad essere immessa negli elenchi regionali del personale precario dipendente degli enti del servizio sanitario regionale di cui al D. D. n.58 del 27 maggio 2009 in osservanza dell' art. 81 L.R. 1/2008 ;

b)) condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 800,00 con attribuzione .

Napoli 24/1/2011

Il giudice del lavoro

dott.ssa Maria Pia Mazzocca

Maria Pia Mazzocca

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA

Oggi 27 GEN. 2011

IL CANCELLIERE

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza o a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di coadiuvarvi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza Sociale, per l'esecutiva a richiesta di

Uguali, _____

7 FEB. 2011

V° per autentica

Napoli _____

7 FEB. 2011

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011, il giorno del mese di febbraio ad istanza della ricorrente, come in atti rapp.ta, difesa e dom.ta, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli, ho notificato e rilasciato copia dell'antescritto atto a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. della G.R., dom.to per la carica presso la sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, mediante consegna di copia a mani del dipendente addetto alla ricezione atti sig.

UNED - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'imiegato addetto alla ricezione degli atti

Teresa Lach Von Hohenfriesen

NA

10 FEB 2011

UFFICIALE GIUDIZIARIO

Alberto De Leo